

Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario
- Informativa privacy

Edizione aggiornata al 06/2026

Assicurazione Tutela legale



Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo

Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A

Prodotto: Tutela Legale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza riservata ai clienti correntisti del Banco BPM S.p.A. che garantisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti delle persone assicurate nell'ambito della vita privata e/o professionale.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa di Assicurazione assume a proprio carico il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale a tutela dei diritti delle persone assicurate. Le spese rientranti in garanzia sono:

- L'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- L'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- Di giustizia;
- Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
- Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- Di indagini per la ricerca di prove e difesa, nei procedimenti penali;
- Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- Degli arbitri e del legale intervenuti;
- Per l'indennità spettante agli Organismi di Mediazione;
- Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, l'Impresa di Assicurazione assicura:

- Le spese per l'assistenza di un interprete;
- Le spese relative a traduzioni di verbali o atti di procedimento;
- L'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. Nello specifico sono disponibili **tre opzioni di garanzia, attivabili anche singolarmente:**
 - ✓ **Tutela Legale - Difesa al volante;**
 - ✓ **Tutela Legale - Difesa famiglia;**
 - ✓ **Tutela Legale - Difesa professionista.**

La Compagnia di Assicurazione risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).



Che cosa non è assicurato?

Le persone:

- ✗ Non iscritte all'albo (o ruolo o registro) professionale (per la garanzia Difesa Professionista);
- ✗ Che abbiano avuto polizze annullate per gli stessi rischi da altri assicuratori.



Ci sono limiti di copertura?

È sempre esclusa la garanzia:

- ! Per danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! Per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa salvo che sia espressamente previsto nelle singole garanzie;
- ! Per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore.

In relazione alle singole garanzie, la copertura è esclusa per:

Tutela Legale - Difesa al volante

- ! Se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo;
- ! Se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- ! Se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
- ! Se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria;
- ! Se il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.

Tutela Legale - Difesa famiglia

- ! Per diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

Tutela Legale - Difesa professionista

- ! Per controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- ! Per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- ! Per controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi effettuati a clienti;
- ! Per controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

L'assicurazione prevede franchigie diverse a seconda delle garanzie.



Dove vale la copertura?

✓ Tutte le coperture

Danni extracontrattuali o di procedimento penale: tutti gli stati d'Europa.

Vertenze contrattuali: Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Opposizione alle sanzioni amministrative, difesa fiscale, atti di volontaria giurisdizione e consulenza legale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

✓ Tutela Legale – Difesa al volante

Danni extracontrattuali o di procedimento penale: tutti gli stati d'Europa ed inoltre tutti i Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.



Che obblighi ho?

• All'inizio del contratto

L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

• Nel corso della durata del contratto

L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio.

• In caso di sinistro, l'Assicurato deve

- Denunciare tempestivamente il caso assicurativo a ARAG, mediante denuncia telefonica o scritta, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro;
- Far pervenire a ARAG la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale mediante addebito sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale della Banca ove è stato sottoscritto il presente contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.

La durata contrattuale è di un anno ed è previsto il tacito rinnovo annuale del contratto.

Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o la Sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non usufruito.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può:

- Disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
- Recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto.
- In caso di vendita a distanza, il Contraente può esercitare il proprio diritto di ripensamento e recedere dal Contratto, tramite le modalità previste dalla Compagnia e i canali messi a disposizione dall'Intermediario, entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto stesso.

Assicurazione per la tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Tutela Legale

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 06/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.; Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89,583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16,597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Questa polizza prevede le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

- per la sezione Difesa Famiglia, sono previste le opzioni (i) Seconda casa data in locazione; (ii) Lavoro dipendente; (iii) Medico dipendente.
- è prevista l'opzione Vertenze Contrattuali con i clienti – Cinque casi, che prevede assistenza legale per le vertenze stragiudiziali contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle persone assicurate, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque casi per ciascun anno assicurativo, estesa, limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo delle cinque indicate sopra, anche alla fase giudiziale.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio. Relativamente alla sezione Difesa Famiglia, laddove l'assicurato sia single, è prevista l'applicazione di uno sconto del 30% limitatamente a tale garanzia e, ove acquistata, all'opzione Lavoro Dipendente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che la polizza non opera per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state richieste da uno degli stipulanti.

Inoltre, per quanto riguarda la sezione Difesa Famiglia, la copertura non comprende:

- (i) le controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
- (ii) le controversie e procedimenti penali che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi;
- (iii) le controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondaria dell'Assicurato, purché direttamente utilizzate e non locate a terzi;
- (iv) operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
- (v) acquisto di beni mobili registrati;
- (vi) le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Per quanto riguarda la sezione Difesa Professionista, la copertura non comprende:

- (i) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- (ii) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- (iii) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- (iv) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale.

Franchigie e Scoperti

Per la sezione Difesa al volante sono previste:

- una franchigia relativa pari ad Euro 100,00 relativamente ai ricorsi avverso sanzioni amministrative non connesse a incidente della circolazione stradale;
- una franchigia relativa pari ad Euro 200,00 per le controversie di diritto civile di natura contrattuale;

Per la sezione Difesa famiglia sono previste:

- con riferimento alle garanzie Vita privata e di relazione, Difesa abitazione, Difesa seconde case e per l'opzione con pagamento di un premio aggiuntivo Lavoro dipendente è prevista una franchigia relativa pari ad Euro 200,00;
- con riferimento alla garanzia Difesa fiscale è prevista una franchigia relativa pari ad Euro 1.000,00.

Periodi di carenza

Sono previsti i seguenti periodi di carenza:

- (i) per tutte le sezioni, un periodo di carenza di 90 giorni dalla validità del Contratto per ogni ipotesi diversa dal risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- (ii) per la sezione Difesa Famiglia, limitatamente alle garanzie "Atti di volontaria giurisdizione a tutela dei diritti delle Persone Assicurate" e "Difesa seconde case", e per l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo Seconde case date in locazione, un periodo di carenza di 180 giorni dalla validità del Contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti correntisti di Banco BPM S.p.A., compresi i suoi famigliari, residenti nel territorio della Repubblica Italiana interessati alla difesa dei propri diritti e quelli dei propri familiari attraverso un'assistenza stragiudiziale e giudiziale, sia in ambito privato che professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto Polizza Tutela Legale è pari al 30,00% . La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami , Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it , pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it . La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (obbligatorio).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla gestione del sinistro, si potrà ricorrere alla valutazione di un arbitro, nominato dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente contratto sono a carico del contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al 21,25%.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di PiùVera al seguente link www.piuvera.it/oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del Contratto di Assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a PiùVera o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi al seguente indirizzo mail info@piuvera-assicurazioni.it
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del Contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Glossario

5

Glossario Giuridico

6



Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	8
Art. 2 Altre assicurazioni	8
Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione	8
Art. 3.1 Recesso per ripensamento	8
Art. 4 Pagamento e frazionamento del premio	9
Art. 5 Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 6 Aggravamento del rischio	9
Art. 7 Diminuzione del rischio	9
Art. 8 Anticipata risoluzione o variazione del contratto	9
Art. 9 Recesso in caso di sinistro	9
Art. 10 Durata e Proroga dell'Assicurazione	10
Art. 11 Oneri fiscali	10
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	10
Art. 12.1 Conflitto di interessi	10
Art. 12.2 Sanzioni Internazionali	10



Condizioni generali tutela legale

Art. 13 Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 14 Insorgenza del sinistro operatività della garanzia	11
Art. 15 Estensione territoriale	12
Art. 16 Esclusioni comuni a tutte le sezioni	12



Difesa al volante

Art. 17 Ambito delle prestazioni	13
Art. 18 Estensione territoriale	13
Art. 19 Consulenza legale	13
Art. 20 Persone assicurate	14
Art. 21 Esclusioni specifiche per la sezione Difesa al Volante	14



Difesa famiglia

Art. 22 Ambito delle prestazioni	15
Art. 23 Vita privata e di relazione	15
Art. 24 Difesa abitazione	15
Art. 25 Difesa fiscale	16

Art. 26 Atti di volontaria giurisdizione	16
Art. 27 Difesa seconde case	16
Art. 28 Consulenza legale	16
Art. 29 Persone assicurate	17
Art. 30 Sconto single	17
Art. 31 Esclusioni specifiche per la sezione Difesa Famiglia	17



Condizioni aggiuntive con sovrappremio

Difesa professionista

Art. 32 Ambito delle prestazioni	19
Art. 33 Consulenza legale	19
Art. 34 Persone assicurate	19
Art. 35 Esclusioni specifiche per la sezione professionista	20

Norme in caso di sinistro

Art. 36 Denuncia del sinistro e scelta del legale	21
Art. 37 Gestione del sinistro	21
Art. 38 Disaccordo sulla gestione del sinistro	22
Art. 39 Recupero Somme	22



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

23

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:

ADDETTO

Per la Sezione Difesa del Professionista: tutte le persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.

ASSICURATO

Il soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BANCA

Filiale del Banco Popolare Società Cooperativa presso la quale il Contraente è titolare di conto corrente e ove viene stipulata la presente polizza.

CARENZA ASSICURATIVA

Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.

CONTRAENTE

Il soggetto, cliente correntista della Banca, che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, avente Sede Legale, Amministrativa e Operativa nel territorio della Repubblica Italiana.

INDENNIZZO/INDENNITÀ

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, subentrata ad ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SINGLE

Soggetto che nello stato di famiglia risulti unico iscritto.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

VALORE IN LITE

Il valore del contendere.

Glossario giuridico

ARBITRATO

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

È l'attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

CONTRAVVENZIONE

È un reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

FATTO ILLECITO

Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito

consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie del presente contratto, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

LESIONI PENALI COLPOSE (ART. 590 CODICE PENALE)

Commette reato di lesioni colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 CODICE PENALE)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.).

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascrivito. Per la garanzia di polizza, rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per i delitti: reclusione, multa; per le Contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

SPESE PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.



Norme che regolano l'assicurazione in generale

Per informazioni generali sulla Polizza telefonare:

**Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea Urbana +39 02. 30548801 (per l'Estero)**

**Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 18:00**

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa.

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto per domandare l'annullamento dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
- di trattenere il premio.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la Contraente - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero.

Art. 2 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento del premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 3.1 Recesso per ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può esercitare il proprio diritto di ripensamento e recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Il Contraente può avvalersi di tale diritto sia mediante i canali messi a disposizione dall'Intermediario sia tramite le seguenti modalità messe a disposizione dalla Compagnia:

– a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

– oppure tramite indirizzo di Posta Certificata:

piuvera-assicurazioni@legalmail.it

la Società provvederà a rimborsare il Contraente.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$R = P * GR/D$ Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) della copertura.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).

Art. 4 Pagamento e frazionamento del premio

Il pagamento del premio previsto per la stipula o il rinnovo della presente assicurazione deve essere effettuato con procedura di addebito in conto corrente intestato al Contraente presso la Banca, a favore della Società; ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, farà fede la documentazione contabile della Banca stessa.

Nel caso in cui il Contraente proceda alla chiusura del rapporto di conto corrente presso la Banca durante la validità dell'Assicurazione il contratto si risolverà alla prima scadenza annuale.

Art. 5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 1898 del Codice Civile.

Qualora l'assicurato omettesse di dichiarare l'aumento del numero degli addetti, la Società rinuncia all'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile salvo che il numero degli addetti non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. 7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 Anticipata risoluzione o variazione del contratto

Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o la Sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non usufruito. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute.

Art. 9 Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo,

il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato.

Art. 10 Durata e Proroga dell'Assicurazione

La copertura assicurativa scade alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. In mancanza di disdetta, l'assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 Pagamento e frazionamento del premio. L'eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12.1 Conflitto di interessi

La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet. La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

Art. 12.2 Sanzioni Internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell'assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Condizioni generali tutela legale

In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via del Commercio, 59 – 37135 Verona – Numero Verde 800 767 888 (per l'Italia) e dall'estero +39 02 30548800.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Art. 13 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurato;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da ARAG;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzione di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 14 Insorgenza del sinistro operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi, salvo che sia prevista una carenza maggiore riportata espressamente nelle singole garanzie.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica alle Persone Assicurate dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Art. 15 Estensione territoriale

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nelle ipotesi di seguito indicate:

- **Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale:** in tutti gli Stati d'Europa
- **Vertenze Contrattuali:** nei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
- **Opposizione alle Sanzioni Amministrative:** in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- **Difesa Fiscale, Atti di Volontaria Giurisdizione:** in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- **Consulenza Legale:** in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 16 Esclusioni comuni a tutte le sezioni

Si intendono sempre escluse le garanzie e le Condizioni Aggiuntive non richiamate in polizza. Inoltre la garanzia è sempre esclusa per:

- a. danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b. materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo se espressamente previsto nelle singole garanzie;
- c. controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore.



Difesa al volante

Art. 17 Ambito delle prestazioni

Con riferimento all'art. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli a motore conducibili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:

- a. subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- b. debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00. Si intendono comprese in garanzie anche le vertenze aventi per oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli a motore;
- c. siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- d. debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- e. debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, erogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
- f. debbano prestare opposizione avanti all'Autorità competente avverso una Sanzione pecuniaria e/o non pecuniaria.

La garanzia opera:

- quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia di cui alla lettera f) sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, **ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore ad € 100,00**. La Società provvederà, su richiesta delle Persone Assicurate, alla predisposizione dell'opposizione e/o ricorso, **restando a carico delle Persone Assicurate l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti**.

Art. 18 Estensione territoriale

In estensione all'art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE, relativamente a:

- a) **DANNI EXTRA CONTRATTUALI** o di **PROCEDIMENTO PENALE**: la garanzia opera in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

Art. 19 Consulenza legale

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica

- **contattando il**

numero verde 800 767 888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02 30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30

- **scrivendo a**

denuncetutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

Art. 20 Persone assicurate

La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone componenti il suo nucleo familiare alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare.

Art. 21 Esclusioni specifiche per la sezione Difesa al Volante

Ad integrazione dell'art. 16 Esclusioni comuni a tutte le sezioni, si precisa che la garanzia è esclusa se:

- a. il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente;
- b. se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- c. il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente è munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i novanta giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- d. il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 7 settembre 2005 n 209 e successive modifiche e/o aggiornamenti;
- e. il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.



Art. 22 Ambito delle prestazioni

Con riferimento all'art. 13 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nei seguenti ambiti:

Art. 23 Vita privata e di relazione qualora le persone Assicurate:

- a. subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- b. debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, si sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Le Persone Assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
- c. debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- d. siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- e. siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. **Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.** Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- f. debbano presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Le garanzie di cui al presente art. 23 operano per le controversie per cui il valore della lite sia pari o superiore ad € 200,00.

Art. 24 Difesa abitazione qualora le Persone Assicurate, con riferimento alla proprietà, godimento e conduzione dell'abitazione indicata in polizza, che costituisce la residenza del nucleo familiare, come risultante dal Certificato di Residenza:

- a. debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, ivi comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subito dall'Assicurato;
- b. debbano sostenere controversie con imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche con ampliamento interno di volumi;
- c. debbano sostenere controversie di natura contrattuale con il Condominio e/o con altri Condomini;
- d. debbano sostenere controversie relative alla vendita dell'abitazione;
- e. siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- f. siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'indagine penale.** Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;

g. debbano presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Le garanzie di cui al presente art. 25 operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00.

Art. 25 Difesa fiscale a tutela delle Persone Assicurate per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari

In particolare la garanzia opera per l'assistenza tecnica da parte di un Difensore abilitato, come definito dall'Art. 12 del D.Lgs 546/92 e successive modifiche, necessaria in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti.

La garanzia di cui al presente art. 26 opera per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 1.000,00.

Art. 26 Atti di volontaria giurisdizione a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione, ovvero:

- a. in caso di ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia **a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto in comune accordo tra i coniugi e approvato da ARAG. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da ARAG, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigore del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito da ARAG ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che considera unico a tutti gli effetti;**
- b. in caso di istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
- c. in caso di ricorso per l'istituzione di un Amministrato di Sostegno oppure di revoca di tale provvedimento (artt. 407 e 413 Codice Civile) a favore di un parente o di un congiunto;
- d. in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 Codice Civile) di un parente o di un congiunto.

Le garanzie di cui al presente articolo valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dal giorno di stipula dell'assicurazione.

Art. 27 Difesa seconde case

Le garanzie precedentemente descritte all'**art. 24 Difesa abitazione** vengono estese anche agli altri immobili di proprietà, goduti o condotti dalle Persone Assicurate, ivi comprese le controversie relative a operazioni di acquisto o vendita dei suddetti immobili e agli eventuali vizi occulti manifestatisi successivamente all'acquisto/vendita.

Le garanzie di cui al presente articolo valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dal giorno di stipula dell'assicurazione ed operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00.

Art. 28 Consulenza legale

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, attivabile:

- **contattando il**

**numero verde 800 767 888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02 30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30**

- **scrivendo a**

denuncetutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

Art. 29 Persone assicurate

Il Contraente e le persone riportate nel suo stato famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

Art. 30 Sconto single

Si applica lo sconto del 30% sulla garanzia "Difesa famiglia" o sulla garanzia "Difesa famiglia" più l'estensione "Difesa al Lavoro Dipendente" di cui alla Condizione Aggiuntiva B. In tal caso si conviene che le garanzie operino esclusivamente a favore del Contraente.

Art 31 Esclusioni specifiche per la sezione Difesa Famiglia

Ad integrazione dell'art. 16 Esclusioni comuni a tutte le sezioni si precisa che la garanzia non comprende:

- a. controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
- b. controversie e procedimenti penali che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi, salvo se espressamente previsto nelle Estensioni Aggiuntive;
- c. diritto di famiglia (salvo quanto previsto dall'Art. 26 Atti di volontaria giurisdizione), delle successioni e delle donazioni;
- d. controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondaria dell'Assicurato, purché direttamente utilizzate e non locate a terzi;
- e. operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
- f. acquisto di beni mobili registrati;
- g. controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.



Condizioni aggiuntive con sovrappremio

(valide solo se espressamente richiamate)

A – Seconde case date in locazione

Nel caso di immobili locati ad uso abitativo a terzi valgono le garanzie descritte all'Art. 27 Difesa seconde case ed inoltre la garanzia viene estesa alla tutela legale delle Persone Assicurate:

- a. nel caso in cui l'immobile e/o il suo contenuto subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti dell'inquilino;
- b. nel caso in cui debbano esercitare azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino, ivi compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

Le garanzie di cui alla presente Condizione Aggiuntiva valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dalla stipula dell'assicurazione.

B – Lavoro dipendente

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, relativamente all'ambito del lavoro subordinato o parasubordinato svolto, qualora:

- a. debbano sostenere controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente sia con Privati che con Enti Pubblici;
- b. debbano sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- c. debbano sostenere controversie relativi a danni extracontrattuali subiti, dovuti a fatto illecito a terzi;
- d. siano sottoposte a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione;
- e. siano sottoposte a procedimenti penali per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con Tutela Legale Condizioni di assicurazione 13 di 16 Edizione 15/12/2023 decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- f. debbano presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Le garanzie di cui alla presente Condizione Aggiuntiva operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00.

C – Medico dipendente

Le garanzie descritte alla Condizione Aggiuntiva B LAVORO DIPENDENTE operano per le Persone Assicurate che svolgano una professione medico dipendente, compresa l'attività professionale svolta in regime di intramoenia.

Difesa professionista

Art. 32 Ambito delle prestazioni

Con riferimento all'art. 13 Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito professionale dichiarata in polizza, qualora:

- a. siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b. siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.** Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c. debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- d. debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.** In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile **con il limite di € 500,00.** Si intendono escluse le altre spese di difesa;
- e. debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

La garanzia viene inoltre prestata qualora le Persone Assicurate debbano sostenere vertenze per:

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti l'immobile identificato in polizza ove viene svolta l'attività.

Art. 33 Consulenza legale

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica, attivabile:

- contattando il

**numero verde 800 767 888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02 30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30**

- scrivendo a

denuncetutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

Art. 34 Persone assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle Persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.

Qualora l'Assicurato omettesse di dichiarare l'aumento del numero degli addetti, la Società rinuncia all'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile salvo che il numero degli addetti non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. 35 Esclusioni specifiche per la sezione professionista

Ad integrazione dell'art. 16 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE si precisa che la garanzia è esclusa per:

- a. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- b. controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- c. controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicato in polizza;
- d. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- e. controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi effettuati a clienti, salvo se espressamente previsto nelle Condizioni Aggiuntive;
- f. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- g. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- h. controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

D – Vertenze contrattuali con i clienti – Cinque casi

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle Persone Assicurate, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.**

Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, **la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.**

Norme in caso di sinistro

Art. 36 Denuncia del sinistro e scelta del legale

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà tempestivamente segnalare l'accaduto a ARAG attraverso una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA

al numero verde 800 767 888 (per l'Italia)
oppure dall'estero +39 02 30548800
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30;

gli esperti di ARAG raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a ARAG:

- per posta elettronica a:

denuncetutelalegale@piuvera-assicurazioni.it;

- per posta ordinaria a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via del Commercio, 59 – 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, ARAG non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato dovrà far pervenire a ARAG la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a ARAG, un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica **per il seguito giudiziale**, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, ARAG garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con ARAG.

L'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, deve inviare la documentazione richiesta al seguente indirizzo email:

seguititutelalegale@piuvera-assicurazioni.it

Art. 37 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a ARAG, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, ARAG valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di Mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 36 Denuncia del sinistro e scelta del legale.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata ARAG su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con ARAG, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la ARAG, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di ARAG, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato dei legali e periti.

Art. 38 Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di divergenza di opinione tra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art 39 Recupero Somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a ARAG quanto liquidato a favore dell'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, di seguito anche la “Società” o il “Titolare”.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo e-mail DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito “Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.

I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.

4. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

- I. **Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali** (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).

In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;

III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;

V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa (1) per la gestione del rischio assicurato.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

- b) **Finalità di marketing effettuata dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
- c) Finalità di comunicazione dei **Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo** di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, information technology, comunicazione) **per loro finalità di marketing**, proposizione e comunicazione commerciale.
- d) Finalità di profilazione della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse.

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera b) alla lettera d), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- Il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
- I soggetti terzi (3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
- I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
- g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
- h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare

-
- (1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
 - (2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
 - (3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi, ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali.

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano – Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. – e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".